BIBLIOGRAFIA

DEGLI STATUTI

della

PROVINCIA DI TREVISO

BIBLIOGRAFIA

DEGLI STATUTI

della Provincia di Treviso

DELL' AVVOCATO

DOTT. FRANCESCO FERRO

Treviso 1858. Stab. Tip. Andreola-Medesin

INTRODUZIONE

Il chiarissimo signor Francesco Professor Bonaini faceva susseguitare lo Statuto di Valdambra, e gli Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa pubblicati nell' anno 1851 da *Alcuni Appunti per servire ad una Bibliografia degli Statuti Italiani*, ossia da una indicazione de' vari Statuti appartenenti a Comuni Italiani, e delle varie loro edizioni - Con ciò egli iniziava l'attuazione del pensiero manifestato dal Savigny nella sua Storia del diritto Romano del Medio Evo, e segnava le prime orme di una via non ancora battuta da alcuno.

A lui quindi il merito non solo di avere offerto un lodevole esempio, ma ben anco di avere raccolte ed unite molte recondite ed utili notizie - Il qual merito viene accresciuto dalla modestia con cui rese di pubblica ragione la sua fatica, modestia che traspare non meno dal titolo che dalle parole che la precedono.

Se non che, lasciando pure da parte le moltiplici lacune che nei detti Appunti si scorgono, lacune che non vennero riempiute neppure dal Sig. F. Berlan ne' suoi articoli pubblicati nel Giornale intitolato il Piemonte ai numeri 135. 137. 139. 140, e 188 del 1855, pare a me, che, trattandosi di un Indice critico, il quale servir dovrebbe di mezzo preparatorio, non convenga limitarsi ad una semplice enunciazione di paesi e di edizioni, ma lo si debba compilare invece con tali avvertenze, e con tale estensione da facilitare quegli studi che

su tanti e svariati rami possono istituirsi intorno agli Statuti, all' ombra de' quali gli avi nostri si reggevano.

Senza pretendere di tutte indicare queste avvertenze, anzi neppure di accennare alle migliori, parmi che le seguenti vestano per lo meno un carattere di ragionevolezza e di convenienza.

Lo spirito di municipalismo è troppo radicato in noi Italiani, ed è troppo conseguente dalla nostra condizione, perchè non vi si debba avere riguardo alcuno - Perciò, siccome una nuda progressione alfabetica degli Stati, Città, o Paesi a cui appartengono le disposizioni Statutarie, si presenterebbe piuttosto sotto un' apparenza generale, preferirei di usare la progressione suddetta come semplice mezzo di riferimento, e nell' atto di occuparmi dei singoli Statuti, separerei uno Stato dall' altro, l' una dall' altra Provincia - Con ciò più facilmente apparirebbero le lacune, e le mancanze pur troppo impossibili ad evitarsi in un lavoro arduo e penoso, come quello di cui si tratta, e quindi più probabile riuscirebbe, che qualche zelatore della propria terra natale, o qualche collettore di raccolte parziali offerisse i lumi necessari a sanarle.

Da questo sistema sorgerebbe un altro vantaggio, quello cioè di non costringere il lettore o lo studioso a spingere le proprie indagini sulla esistenza di luoghi, che pella nessuna attuale loro importanza passano, o possono passare inosservati - Io possiedo lo Statuto manoscritto relativo ad una borgata del Genovesato di sì poco rilievo, che il nome di essa inutilmente si cercherebbe così nelle carte Geografiche e Topografiche, come nel Compartimento territoriale di quella Provincia.

Uno degli oggetti principali a cui mira l' Indice dal Savigny suggerito, quello si è di servire di base alle ricerche storiche

del Medio Evo; interessa quindi determinare possibilmente l'epoca alla quale le disposizioni Statutarie sono riferibili, potendo da questa dipendere la maggiore o minore loro importanza - Perciò allorchè siavi il modo di precisarla, non vorrei che simile indicazione venisse trascurata - Ben è vero che lo stesso chiarissimo cav. Bonaini, come ne accenna il Giornale denominato il Crepuscolo nel suo n. 46 del 12 novembre 1854 si propose di arricchire la prima versione del Savigny di una bibliografia possibilmente compiuta degli Statuti delle Città e Comuni d'Italia del Secolo XIII a tutto il XIV: ma appunto perchè dichiarò egli di limitarsi ad un'epoca determinata, giova che altrettanto abbia luogo anco per le ulteriori.

Frequentemente avviene che là dove esistono più edizioni di uno stesso Statuto, vi sieno tra l'una e l'altra edizione delle diversità più o meno rimarchevoli - Ed a queste ritengo che si debba avvertire tanto per la intrinseca eventuale loro importanza, allorchè questa si avveri, quanto pure perchè si potrà da esse desumere argomento certo a giudicare dei progressi delle popolazioni.

Oltre alle disposizioni positive Statutarie propriamente dette, moltiplici edizioni contengono o donazioni, o istromenti, od accordi, od altri documenti, i quali possono risultare di una qualche storica utilità, e questi pure io vorrei che fossero ricordati a maggiore facilitazione degli studi ai quali intendesi di aprire la via.

Finalmente non crederei fuor di proposito che si dovesse possibilmente accennare dove esistano gli esemplari che vengono ricordati, affinchè lo studioso sappia a chi e a qual parte rivolgersi per fare gli esami necessari.

Memore poi della proposta avanzata dall' Avvocato signor Leone dott. Fortis alla riunione degli Scienziati in Venezia nella Tornata del 15 Settembre 1847, che accolta con plauso, per le posteriori sopravvegnenze mancava poscia di esecuzione, io non saprei per qual motivo nell' Indice da me suggerito non si dovesse sopperire in qualche forma al vuoto che a cagione di non essersi adempiuto il suo divisamento tuttora ne rimane, comprendendo in esso anche quegli Statuti che non furono mai pubblicati colle stampe - Se la compilazione dell' Indice di quelli pubblicati ha per iscopo di facilitare la scoperta degli altri che non lo sono, perchè si vorrà lasciare ignorati dal pubblico quelli che si conoscono? Sono anch' io persuaso che non sia possibile raggiungere in tal parte la perfezione, ma ciò non ci deve trattenere dall' occuparsene, e forse con più diligenza, mentre quanto è maggiore la via che si percorre, tanto meno ci resta a compierla.

Ma siccome i giudizi meglio che sopra idee astratte possono fondarsi sui fatti, ho perciò divisato di mettere in atto pratico quanto di sopra accennai, occupandomi intanto della Provincia di Treviso quale è presentemente costituita - Così l' amore con che da qualche tempo mi occupo a riunire una collezione di Statuti Italiani darà un frutto qualunque siasi, le cui imperfezioni, mercè gli altrui suggerimenti, esser potranno emendate - Possa il mio esempio destare in altri il desiderio di offerire per singole Provincie, quando altro non fosse, lavori di simil genere a fondamento degli studi storici, legali, di civiltà, e di comunale amministrazione riferibilmente ad epoche sulle quali evvi ancora molta oscurità e molta incertezza.

CENEDA

I. *Statuta Cenetae Cum Indice omnium Rubricarum, quae in hoc volumine continentur — Superiorum permissu — Cenetae — Apud Marcum Claserium.* MDCIX *in* 4.° piccolo.

Ed in fine del libro primo:

Impressum Cenetae — Apud Marcum Claserium — Anno Domini MDCIX.

Ed in fine del libro secondo:

In Ceneda per Marco Claseri Trentino, detto Marchetto, l'Anno MDCIX. *Adì 26. Marzo.*

Ed in fine del libro terzo:

Anno Domini MDCIX.

Ed in fine delle aggiunte e delle riforme:

Stampato in Ceneda Per Marco Claseri, l'Anno del Signore MDCIX. *A dì 22. Maggio.*

Dopo di che senza note tipografiche seguono:

a*) Lettera di Leonardo Vescovo di Ceneda 19 Maggio 1609 al Vicario Generale Silvestro Ogniben.*

b*) Festa Palatii Apostolici.*

c*) Dies Feriati ex forma Statutorum Cenetae, et obseruantia Fori.*

Questa edizione non ricordata negli alcuni Appunti del Cav. Prof. Bonaini, ma bensì dal Berlan non è comune. Per altro un esemplare ne possede la Biblioteca Comunale di

Treviso, uno il prof. Antonio Valsecchi di Padova, uno il nob. sig. Pietro-Antonio Pestazzi di Ceneda Segretario di quella Congregazione Municipale, ed una io stesso.

La compilazione degli Statuti Cenedesi quali appariscono ivi stampati si riferisce all' anno 1339, come lo dichiara il Proemio dei medesimi, che termina colle seguenti parole:

Et haec quidem actitata sunt currentibus Annis Domini Millesimo tricentesimo trigesimonono, Indictione septima, die secundo Decembris, In Ecclesia maiori Terrae Cenetae, praesentibus D. Nic. Faletro Potestate Serraualli, D. Z. Paulo Canonico Ceneten. D. Presbitero Leonardo Canonico Cenetae, Presbitero Bonamico de Ciuitate Belluni, ser Marco Stagerio de Venetijs, ser Paulo Not. et scriba dicti Dom. Potestatis, et in praesentia totius populi Ceneten.

Non per questo deve ritenersi che solamente nel 1339 Ceneda abbia incominciato a reggersi dietro disposizioni Statutarie sue proprie, poichè l' espressioni nel proemio suddetto contenute: *de caetero inuiolabiliter obseruari, alijs quibuscúq; statutis renouatis reiectis, et poenitus reuocatis antiquatis,* lasciano travedere, come anche in precedenza a quella compilazione ve ne esistessero, e fossero ivi in attività.

La edizione dello Statuto di Ceneda del 1609 è preceduta e susseguitata da alcuni *atti* e *documenti* che giova ricordare facendone due classi distinte.

Appartengono alla prima classe i seguenti:

1. La deliberazione del Vescovo Leone, cioè Pietro Leoni, 8 Maggio 1463 che vieta l' esercizio del Notariato in Ceneda e Distretto ai Nodari forastieri pubblicata nel giorno 15 dello

stesso mese, e che apparisce pubblicata di nuovo nel 31 Gennaro del 1499. (pag. 8, 9.)

2. La Terminazione 14 Gennaro 1474 che provvede perchè si faccia una copia legale dello Statuto, e sia collocato nella Sacristia della Chiesa di S. Tiziano — *cognoscens futur. scandalum populo, et comuni Ceneten. propter volumen statutorum, quod est penès R- D. D. Petrum Leon Episc. Ceneten. Comitem, nec haberi potest copia eius nisi cum labore, et tedio multorum.* (pag. 6 e 7.)

Dal suddetto Nob. Pietro-Antonio Pestazzi seppi che la copia dello Statuto eseguita in base alla precitata Terminazione più non esiste, ma ch' esiste bensì in seno del Municipio l' originale codice membranaceo ch' era stato involato da' suoi archivi, e ch' egli ricuperò non senza grave dispendio, il qual Codice è quello stesso che servì alla Veneta Repubblica, e non già lo stampato, a compilare il più recente giusta l' edizione del 1772.

3. La supplica de' Notai Cenedesi 30 settembre 1476 tendente ad ottenere la ricostituzione della loro Scuola, aggiuntivi gli Statuti a detta Scuola relativi. (pag. 22. 28.)

4. La reintegrazione della Scuola dei Notari Cenedesi, *quae* (così scrivesi) *per guerram Vngarorum fuerat destructa, et desolata.* Tale atto porta la data pure del 30 settembre 1476, e ad esso tengono dietro le nomine, ed aggregazioni alla Scuola di alcuni Notari avvenute negli anni 1488, 1491, 1492. Fra quelli accolti nella medesima taluni si accennano creati Notari dai Co: di Collalto, che fra molte altre prerogative aveano anche la facoltà d' istituire Notari e Dottori, come da speciali diplomi comunicatimi dalla gen-

tilezza del rappresentante di quella casa. Anche quelli però doveano assoggettarsi all'esame prescritto dagli Ordini e Statuti speciali della Scuola, della qual cosa abbiamo ivi una prova anche nella elezione 1492. (pag. 2. 4.)

5. La formazione del Consiglio minore di Ceneda avvenuta nell'anno 1478 che fu costituito di venticinque deputati, e cinque consiglieri colla determinazione delle loro facoltà - Dall' atto di tale costituzione si raccoglie, che anteriormente tutte le deliberazioni relative ad affari risguardanti il Comune doveano prendersi dal Consiglio generale dei capi di famiglia, come si rileva che commettevansi degli abusi per parte dei Sindaci, i quali agivano senza le debite licenze, cosicchè la istituzione del Consiglio minore ebbe per iscopo di provvedere più sollecitamente al disbrigo degli affari, e di sopprimere gl' invalsi abusi. (pag. 15. 20.)

6. La dichiarazione, o certificato del banditore di aver pubblicata la legge - non potersi vendere i pegni nei giorni feriali santificati a onore di Dio - certificato portante la data 26 Giugno 1525. (pag. 5.)

7. La istituzione e Legge Mocenigo 3 Decembre 1550 che richiama in osservanza la Rubrica dello Statuto - *de poena imposita reuelantib. pignus praeconi.* (pag. 21. 22.)

8. La Terminazione del Vescovo Nicolò Trevisan 22 giugno 1477 intitolata - *Quod Curiales, et officiales non possint emere Pignora.* (pag. 196.)

9. La Terminazione dello stesso 27 febbraro 1480 - *Additio et declaratio statuti sub Rubrica, Quod nullus audeat facere aliquod consilium, seu congregationem absque licentia Domini Episcopi, vel eius Vicarij.* (pag. 197.)

10. L'altra Terminazione dello stesso 3 aprile 1480, intitolata - *De bonis, et praedijs communitatis Cenetae non locandis, nisi ad publicos incantus, et de poena contrafacientium* (pag. 198. 199.)

11. La deputazione 27 agosto 1486 formata dallo stesso Vescovo Trevisan dei *Georgium Guilielmi, Guidonem Desiderij Canonicos Cenet. et Ludouicum Busatum Not. Ceneten.* per assumere e decidere delle appellazioni che sui giudizi in prima istanza proferiti interponevansi dapprima a Monsignor Vescovo. (pag. 200. 202.)

12. La Ducale di Michele Steno del dì 13 settembre, ma senza millesimo, pel riconoscimento del foro Ecclesiastico sugli affari relativi ai Sacerdoti, dal qual principio avendo poscia la Veneta Repubblica receduto, ne derivava la famosa controversia dell'Interdetto. Ecco in qual modo è concepita:

Pro Clericis contra Laicos.

Hoc est exemplum quarundam litterarum Ducalium auctenticarum, quarum tenor talis est, videlicet - Michael Steno, Dei gratia Dux Venetiarum, etc. Vniuersis et singulis de suo mand. Potestatib. Taruisij, Coneglani, Serraualli, Vallis Mareni, Oppitergij, Mothae, Curdignani, et Portus Buffaleti, ac successorib. suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum. Significamus vobis, quod Reuerendiss. in Christo Patri D. Episc. Ceneten. praesentauit nobis quoddam capitulum infrascripti tenoris, videlicet, Quod mandetur nostris Rectoribus, et Potestatibus, et Capitaneis terrarum, et locorum praedictorum, et suis successoribus, quod non coerceant Clericos Dioec. Ceneten. ad respondendum in curia Seculari, nec de ipsis se impediant, sed eorum coertionem, et

correctionem curiae Episcopali dimittant, et eamdem curiam in exercitio iurisdictionis spiritualis nullatenus impediant, prout iuris est, et in Venetijs, Taruisij et vbique locorum facere Episcopales curiae permittuntur. Super quo Capitulo ordinauimus cum nostris Consilijs minoris Rogatorum Quadraginta, et additionis, quod fiat sicut requirit Dominus Episcopus Ceneten. praedictus cum ista declaratione Quod si aliquis Clericus volet petere aliquid ab aliquo seculari, quod ille Clericus det sufficientem plegariam nostro Potestati, vel Rectori de vno laico, vel pluribus sufficienter in casu quo secularis conuinceret ipsum de aliquo. Verum si aliquis secularis volet petere ab aliquo Clerico prosequatur ius suum coram ipso Dom. Episcopo (vt iustum est) et si in criminalibus aliquis Clericus committat aliquid non bene factum, possit detineri per Potestatem, vel Rectorem nostrum illius loci, sed mittatur Episcopo, vt faciat ius, et iustitiam, sicut iustum est, et sicut tenetur ex debito Episcopatus sui, et de praedictis fuit contentus Dom. Episcopus Cenetensis.
Quare mandamus vobis cum dictis nostris Consilijs, quatenus praedicta (inquantum ad vos spectant) debeatis obseruare et facere inuiolabiliter obseruari. Facientes has nostras litteras registrari in Cancell. vestri Regiminis ad memoriam futurorum.
Dat. in nostro Ducali Palatio, Die 13. mens. Septemb. Indict. xij.

Michele Steno conservò il soglio Ducale dal 1400, al 1413; cosicchè la disposizione predetta si riferisce all'anno 1404.

Appartengono alla seconda classe i documenti qui appresso indicati, e che possono intitolarsi storici:

I. La investitura concessa da Carlomagno al Vescovo

di Ceneda *de omnibus Plebibus, vel Parochijs cum decimationib. et iurisdict. meri, et mixti imperij illorum locorum, vel terrarum ipsius Episcopi, qui in istis comprehenduntur finibus, idest etc.*

Tale investitura manca del millesimo, ma tuttavia è datata come segue: *Dat. pridie Cal. Aprilis, Anno XXVI. et XX. Regni Actum in Francono furel in Dei nomine foeliciter. Amen.* Siccome però Carlomagno salì al trono nel 768, e fu coronato Re di Lombardia a Monza nel 774, così la investitura suddetta appartiene evidentemente all'anno 794 ch'è il vigesimo sesto del suo impero, ed il vigesimo del suo regno. (pag. 207, 208.)

II. La donazione fatta dall' Imperatore Ottone I. datata come segue: *Dat. viij. idus Augusti Anno Dominicae incarnationis VCCCCLXII. Ind. V. Anno Imper. Serenissimi Imperatoris Ottonis primo Actum Cuma. Amen.*

Quindi la donazione suddetta aveva luogo durante il soggiorno in Italia dell' Imperatore sullodato condottosi a Roma a ricevervi la corona insieme alla Regina Adelaide sua moglie dalle mani di Papa Giovanni XII. Tale donazione fatta al Vescovo Siccardo riferivasi ad *aliquantam terram iuris Imperij nostri. Caput etenim ipsius terrae tenet vsque ad locum curtis Thouenae. Aliud caput vsque ad Ecclesiam Sancti Floriani. Aliud autem sicut currit flumen Mischi vsque in campardo. Quartum verò caput incidit, et tenet sicut currit aqua, quae vocatur Ceruanum vsque ad aquam, quae nuncupatur Monteganum.*

Ed era poi donazione pienissima, contenendosi in essa non solo la donazione assoluta di quel territorio, ma ag-

giungendovisi pur anco - *Insuper concedimus ei districta ipsius loci, seu redhibitiones, atque fiscalia, et quicquid pars publica in ipsis locis tergere debet, omnia ei in integrum concedimus, et donamus vnà cum terris vineis, pratis, pascuis, aquis, aquarum decursibus, montibus, vallibus, planiebus, aldionibus aldianis, seruis, ancillis vtriusque sexus, et omnia, quae nominari, vel dici possunt ad praedicta loca pertinentia, et spectantia.* (pag. 10. 11.)

3. La investitura feudale 3 aprile 994 fatta dal Vescovo di Ceneda dei Castelli, e Curie *Gemellarum* (forse Zumellarum, ossia Mel) *Vallis Mareni, Serrauallis, Fregonae, Regunzoli, Curdignani, et Cauolani, ac Formenicae,* ossia la conferma della Investitura fatta già dall' altro Vescovo Valentino. (*a*).

Il quale atto d' investitura rogavasi *in palatio Domini Luysprandi Ciuitatis Oppitergine Serenissimi Regis, praesentibus viris Dominis Rege Luysprando dignissimo, Calistro Patriarcha Aquileien. Sanctissimo, Ludouico Duce Carinthiae Serenissimo, Teruisano Episcopo Ciuitatis testibus.* (pag 203. 204.)

4. La concessione ed investitura 29 settembre 994 del Re Ottone a favore di Siccardo Vescovo di Ceneda, e suoi successori - *de Plebe, et terra Obedercina, et de omnibus decimationibus, et iurisdictionibus illorum locorum, vel terrarum, quae in istis finib. continentur etc.* (pag. 205, 206.)

5. Altra concessione fatta al Vescovo di Ceneda da Berengario di un porto sulla Livenza - *vnum portum in linguentia, quod Septimum dicitur - Necnon siluam de Gaio, et Giromo cum curte etc.*

Questa concessione è datata come segue: *Dat. nono Augusti, Anno Dominicae Incarnationis D.CCCCXCVI. Regni Domini Berengarij piissimi Regis XXI. Indictione vndec. Actum sumo lacu in Dei nomine feliciter.* Convien credere però che nel documento sia corso errore riguardo al nome del Vescovo, leggendovisi *Ripaldus*, quando in fatto il Vescovo era lo stesso Siccardo di sopra ricordato, come risulta dalla già citata opera del Bernardi. (pag. 209.)

6. Il Privilegio delle immunità - *Priuilegium immunitatum Episcopatus Ceneten.* Procede questo dall' Imperatore Federico I. detto Barbarossa, e porta la data seguente - *Acta sunt haec anno dictae Incarnat. MCLXXXIIII. Indict. iij. Regnante D. Fedrico Roman. Imper. Inuictiss. Anno regni eius xxxiij. Imperij verò eius xxx. Dat. apud montem silicem xvij. Cal. Ianuarij. feliciter. Amen.* (pag. 12. 14.)

7. Una disposizione intitolata - *Priuilegium Imperatoris, quòd ab interlocutoria non possit appellari in Curia Ceneten.* Manca questa del millesimo leggendovisi solamente - *Dat. Norimbergi ix. Cal. Septemb.* Siccome però l' Imperatore da cui procede è Enrico VI., così essendo il medesimo salito al trono nel 1190, e morto nel 1197, l' epoca di quella disposizione si deve riferire a quel sessennio. (pag. 12.)

8. Il Compromesso stipulato - *In campanea Veronae versus Mantuam propè à ciuitate per tria miliaria, vel circa, vbi aderant ciuitates Veron. Mantuae, Brixiae, Paduae, Vincentiae cum carocijs, et Taruisini, Venet. Bonon. Ferrarienses, et de diversis partib. hominum multitudo in maxima quantitate cum eorum insignijs et vexillis . . . . et D. Constantius de Mota Sindicus comunis Coneglani . . .*

Item praedict. Constantius nuncius, et procur. D. Biaquini, et Guezoli de Camino . . . Blasius de Solico, et Albertus Scomico procuratores, et Sindici D. Alberti Ceneten. Episcopi nomine ipsius Episcopi, et Episcopatus . . . i quali tutti *Compromiserunt se sine omni timore in fratrem Io. Vincentinum de Ordine frat. Praedic. . . . de omnib. quaestionibus, litibus, controuersijs, iniurijs, et guerris quae hactenus fuissent inter eos, et ipsorum comunia, seu inter aliquos dictorum Nobilium et communium, ex quacumq; causa, siue in personis, siue in rebus mobilibus, et immobilibus iuribus, siue iurisdictionibus, et specialiter de his, quae haberent in ciuitate Veronae, vel aliqua partium de Veron. et de pace Veron. et omnibus quam ad pacem Veron. pertinent. etc.* Tale compromesso porta data del 28 agosto 1233. (pag. 211, 213.)

9. Una sentenza arbitramentale del suddetto Padre Giovanni nel 28 agosto 1233 sulla quistione così enunciata - *Cum quaestio, discordia, et controuersia verteretur inter commune Taruisij, ex parte vna, et Episcopum Ceneten. et Nobiles de Camino, et homines, et commune de Coneglano, et alios Episcop. Cenetae ex alia. dicentibus Taruisinis, Coneglanen. cum omnibus hominibus Episcopatus Cenetae ad suam iurisdictionem, et district. pertinere. E contra illis negantibus ita esse, etc.* (pag. 214, 216.)

10. Altra sentenza arbitramentale del suddetto Padre Giovanni fra le stesse parti in data 30 settembre 1233, relativamente agli oggetti e punti, che l' arbitro nella precedente sentenza aveva riservati. (pag. 217, 220.)

11. Una protesta 12 aprile 1337, degli uomini e Comuni di Tarzo, Corbanese, ed Arfanta, contro alla soggezione loro

ingiunta verso Conegliano, ritenendosi invece soggetti al Vescovo di Ceneda. (pag. 229, 230.)

12. La dichiarazione, o certificato relativo alla investitura fatta dal Doge di Venezia nel 12 ottobre 1337 a favore del Vescovo di Ceneda dei Beni che appartenevano ai Signori da Camino. (pag. 231.)

13. La conferma o rinnovazione 27 ottobre 1354 dell' Imperatore Carlo, cioè Carlo IV datata da Feltre, dei Privilegi, investiture ecc. accordate al Vescovo di Ceneda da Berengario, Ottone, Federigo ecc. (pag. 221, 225.). (*b*)

I tre libri degli Statuti di Ceneda sono susseguitati prima dalle aggiunte - *Additiones primi, secundi, tertii libri* e poscia dalle Riforme, cioè: *Tractatus noui Reformationum, et compillationis quorundam nouorum Statut. terrae Cenetae.* Di quali epoche siano le Aggiunte non è dato di rilevarlo - Bensì le Riforme constano eseguite sotto il Vescovo Nicolò Trevisano nel 1476, essendosene fatta la pubblicazione nel giorno 29 maggio di quell' anno.

Fra le varie Leggi dello Statuto Cenedese quella che in realtà mi ha colpito si è la seguente contenuta nelle Riformazioni, e quindi posteriore di certo al 1339, ma non al 1476.

Quae dicatur virgo. *Rubrica XXV.*

Vbicunque in praesentib. statutis circa stuprum, vel raptum fit mentio de virgine non intelligatur, quod maior viginti annis sit virgo, nisi probatum fuerit ipsam fore honestae vitae, et conuersationis, et pro virgine publicè reputari. (pag. 192.)

La presunzione con questa legge stabilita potrebbe richiamare ad alcuni seri esami, singolarmente per riconoscere

se la origine della stessa debba attribuirsi ad una profonda cognizione della umana natura, od invece ad una pratica esperienza - Non essendomi noto che altri Statuti abbiano adottato una consimile presunzione, crederei che fosse piuttosto dettata dalla pratica, nel che mi conformerebbe la circostanza di vederla compresa nelle Riformazioni, le quali occupano venti Rubriche pei delitti di carne. Ad ogni modo lascio ad altri il decidere.

II. *Statuta Civitatis Cenetae recentioribus sanctionibus adiectis - MDCCLXXII - Ex Typographia Ducali Pinelliana* - Vol. I. in fog.

Questa edizione comunissima ed abbondantissima non è ricordata negli alcuni Appunti del cav. Bonaini, nè negli Articoli del Berlan.

Tutti gli atti e documenti di sopra menzionati, e che trovansi compresi nella prima edizione dello Statuto Cenedese, furono in questa seconda soppressi, come vi fu soppresso tuttociò che in qualsiasi forma riferivasi alla precedente dominazione Vescovile - La ragione di ciò è evidentissima - All'epoca 1772 in cui seguiva tale seconda edizione, il dominio Vescovile avea cesso assolutamente il luogo a quello della Veneta Repubblica.

Riguardo poi alle disposizioni positive anche queste vennero in gran parte accomodate ai tempi, lo che risulta sì dall'approvazione di essi Statuti avvenuta nel Consiglio de' Pregadi nel 22 febbrajo 1771, come dalla Parte relativa stampata colle Aggiunte, che sono le seguenti:

I. 1388, 19 decembris - Instrumentum Fidelitatis Cenetensium.

II. 1396, 23 martii - Supplicatio Reverendi D. Episcopi et Pars Rogatorum de Fortalitio Castri Sancti Martini.

III. 1418, 3 decembris - Concessio Consilii Rogatorum facta D. Episcopo pro administratione provisionali Justitiae.

IV. 1525, 26 junii-Non possint vendi pignora diebus festivis.

V. 1546, 20 junii - Electio Potestatis Cenetae.

VI. 1546, 21 augusti - Litterae Ducales de Praelationibus et Ingrossationibus.

Intorno a questa Ducale devesi avvertire che le *prelazioni* in Ceneda si mantennero costantemente in vigore, ma non le *ingrossazioni* le quali anzi in Ceneda non venivano esercitate, come rilevasi dall'art. XXI della Terminazione dei Conservatori, ed Esecutori delle Leggi 4 giugno 1778 così, concepito:

21. *Per le Persone che possono esercitare le Prelazioni tanto riguardo ai Consanguinei, quanto riguardo ai Confinanti, si ricorra alle Leggi delle Promissioni Ducali fatte per la Provincia di Treviso, e contenute nel Trattato Sesto, e nella relativa Legge del Volume Terzo, che comincia sicut in Costitutionibus Ducalibus etc. escluse le altre e particolarmente la Legge delle Ingrossazioni che non ha Luogo nel Distretto di Ceneda.*

VII. 1654, 13 julii - Judicium Collegii pro solutione Gravedinum.

VIII. 1767, 20 septembris - Pars Majoris Consilii de ultimis voluntatibus, et aliis spectantibus ad Pias Causas.

IX. 1769, 14 decembris - Pars Consilii Rogatorum pro regimine Cenetae, Tartii, suique districtus.

X. 1771, 29 Augusti - Pars Rogatorum pro Electione Potestatis Cenetae et Tarsi.

XI. 1771, 29 augusti - Pars Rogatorum pro electione Potestatis Cenetae et Tartii.

XII. 1771, 29 augusti - Commissio pro carceribus et correctione Statutorum.

XIII. 1771, 15 septembris - Pars Majoris Concilii pro electione Potestatis Cenetae et Tartii.

XIV. 1771, 22 februarii - Pars Rogatorum de confirmatione Statuti Cenetae.

La Veneta Repubblica poi non limitava la sua ingerenza al solo tenore di questo Statuto - Veggasi la Terminazione 4 giugno 1778 di sopra ricordata, che ne costituisce una essenziale aggiunta, giacchè non solamente sistemava il Foro, e dava quindi norma alle procedure, ma riformava eziandio l'ordine delle successioni intestate, e versando sulla costituzione, o pagamento delle Doti, aggiungeva: *si conservi la consuetudine che corre intitolata della Marca Triwigiana e Diocesi di Ceneda.*

(*a*) Veggasi in proposito di questo Vescovo l'opera dell'Ab. prof. Bernardi intitolata la Civica Aula Cenedese con li suoi dipinti, gli storici monumenti, e la serie illustrata de'suoi Vescovi. - Ceneda - Cagnani - 1846, pag. 106, 108.

(*b*) Nell' atto di occuparmi dei documenti Storici di maggiore importanza che si trovano nella prima edizione dello Statuto di Ceneda, un dubbio mi si é presentato.

Il Verci nella sua Storia degli Eccellini vol. I. lib. IX. t. XXXII. riferendo il fatto della pace di Costanza, scrive quanto segue: » Dopo » che in quest' Adunanza fu stabilita ed accordata ogni cosa, i Rettori, » i Consoli e i Nunzii delle Città confederate si portarono a Costanza » dov' era l' Imperatore, ed Arrigo suo figlio - Venne finalmente il feli» cissimo giorno in cui generosamente Federico diede la pace alle Città » di Lombardia, e a' loro collegati di Romagna - Fu scelto il dì 25 di

» giugno per solennizzare questa memorabile pace, che formò un' epoca
» delle più rilevanti pegli affari d' Italia - Quivi in pieno concistoro della
» Corte Cesarea, alla presenza di molti Principi di Germania, i Consoli
» e i Nunzii Lombardi rinnovarono all' Imperatore i giuramenti, ed esso
» con un diploma in cui sono espressi tutti gli articoli, e *l' investitura*
» *che dava alle rispettive Città del Consolato,* pubblicò la tanto famosa
» pace - Le Città alle quali Federico dona la sua grazia, e si nominano
» in quell' atto, sono le seguenti: *Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Ber-*
» *gamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Trivigi, Bologna,*
» *Faenza, Modena, Reggio, Parma, Piacenza* - E queste anche ricevono
» l' investitura del Consolato, eccetto che Brescia, nè si sa perchè a que-
» sta non fosse conferito - Non si sa neppure la vera ragione perchè Fe-
» derico escluda dalla concessione che fa alle altre Città Imola, Castel
» S. Cassano, Bobio, la Pieve di Grabadona, Feltre, Belluno e Ceneda.

La esclusione di queste Città, e quindi anche di Ceneda non sarebbe per avventura dipendente dalla circostanza, che il Vescovo pelle ottenute investiture esércitava sopra di esse una giurisdizione quasi Sovrana? Questo dubbio, come risulta dalla nota n. 2 sottoposta al già riferito § del Verci emerse anche intorno a Brescia, la quale riguardo al Consolato si è trovata nella eguale condizione di Ceneda.

Manifestato questo dubbio a persona istrutta delle cose Cenedesi mi comunicava alcune osservazioni, che trovo opportuno di riferire, non già perchè lo risolvano, ma per l' interesse storico che presentano.

Ecco quanto egli ebbe a scrivermi - » Papa Alessandro III. (anno 1177)
» l'Augusto Federico Barbarossa, e i Deputati delle Città Lombarde, della Ro-
» magna, e della Marca convenuti a Venezia, non potutisi concordare in una
» pace definitiva, patteggiavano una tregua duratura per sei anni (Muratori
» Annal. vol. 4.) La tregua fu ratificata al dì primo agosto del suddetto anno.

» Questa tregua patteggiata a Venezia tra l' Imperatore Federigo e la
» Lega Lombarda fu avviamento alla pace desiderata, che si conchiuse in
» Costanza nell' anno 1183, ove allora trovavasi l' Imperatore.

» Addì 30 aprile del suddetto anno i Deputati della Lega Lombarda,
» e di Federigo si raccolsero nella città di Piacenza: quivi discussi gli arti-
» coli della desiderata concordia, ed abbozzatine gli atti preliminari, i sud-
» detti Deputati recaronsi a Costanza, e a' 25 di giugno l' Imperatore
» confermò i patteggiati accordi, e die' la pace all' Italia.

» Le Città nominate nell' Imperiale Diploma, che s' intitola De Pace
» Constantiae sono le seguenti: *Milano*, *Brescia*, *Piacenza*, *Bergamo*,
» *Verona*, *Vicenza*, *Padova*, *Trevigi*, *Mantova*, *Faenza*, *Bologna*, *Modena*,
» *Reggio*, *Parma*, *Lodi*, *Novara*, *Vercelli*. Queste erano in contrasto, ed
» avverse a Federigo.

» Le Città ricordate nel suddetto Diploma come parteggiatrici del
» Barbarossa sono: *Pavia*, *Cremona*, *Como*, *Tortona*, *Asti*, *Alba*, *Genova*,
» *ed Alessandria*.

» Non furono ammesse a questa pace, probabilmente perchè non man-
» darono i loro Agenti: *Imola*, *S. Cassiano*, *Bobbio*, *la Pieve di Grave-*
» *dona*, *Feltre*, *Belluno*, *Ceneda*, *e Ferrara*.

» Ma a queste Città non intervenute pei loro Deputati a Costanza,
» fu riserbata la grazia dell' Imperatore, se dentro due mesi accordassero
» coi Lombardi, o coll' Imperatore medesimo.

» Ciò nullameno l' illustre Sigonio (lib. 15 pag. 63 della ediz. di Bologna)
» afferma chiaramente che Feltre, Belluno, e Ceneda furono imsieme alle
» altre Città comprese nella pace di Costanza - *His autem civitatibus* . . .
» *pacem et gratiam nostram concedimus* . . . *Feltriae*, *Belluno*, *Cenetae* -
» Forse altra la copia dell' Imperiale Diploma avuta tra le mani dal Sigonio,
» altra quella ch' ebbesi davanti il Muratori.

» Ma nominate o no in quel Diploma le Città di Feltre, di Belluno,
» e di Ceneda, certo è che poteano partecipare al benefizio della pace
» conclusa in Costanza, ove entro due mesi accordassersi coi Rettori delle
» Città Lombarde, o coll' Imperatore.

» Le Storie municipali, e gli antichi ricordi delle tre città di Feltre,
» Belluno, e Ceneda ci assicurano ch' esse parteciparono de' benefizi pro-
» venienti alle Città Lombarde dalla pace Costanziense - dunque parmi
» potersi conchiudere, ch' esse nel termine fissato s' intendessero o co'
» Rettori Lombardi, o coll' Imperatore.

» Quindi avendo il Sigonio, come già avvertii, asserito che Feltre, Bel-
» luno, e Ceneda furono comprese nella pace di Costanza, può essere avve-
» nuto che siagli caduto tra le mani una copia dell' Imperiale Diploma,
» che ha il titolo: de Pace Constantiae contenente l'aggiunta delle suddette
» Città, dacchè s' erano accostate a' Lombardi, o all' Imperatore, onde
» partecipare esse pure ai benefizi di quella pace.

» Ma restringendosi a Ceneda non è fuor di proposito l' osservare,

» che nella Sentenza proferita dai Rettori, o Consoli delle Città Lombarde
» nel 1181 20 gennajo, tra il comune di Padova, Trevigi, Ceneda, e Coneglia-
» no, fu giudicato, come cosa nota all'universale - *Item quia Cene-*
» *tens., et Coneclanenses proprium Comitatum, et Episcopatum suum*
» *habent, pronuntiamus eos cum omni suo Comitatu, et Episcopatu li-*
» *bere permanere debere, et nulli ex aliis Civitatum nisi a suo velle*
» *voluerint, subjacere debeant.* (Verci Cod. Eccelin. Doc. 44. pag. 81.)

» All'epoca della Pace di Costanza era ancora Vescovo di Ceneda Sigi-
» fredo - Questi appena saputo che il Barbarossa (an. 1184) trovavasi a
» Monselice sul Padovano, presentatoglisi chiese ed ottenne un Diploma
» (quello più sopra elencato sotto il n. 6) in cui dichiarava che *intuitu*
» *divinae retributionis... Episcopum, et Canonicos Cenetenses sub alis...*
» *protectionis, et defensionis nostrae suscepimus a Coneglano, Tarvisio,*
» *et aliis Civitatibus, vel Castellis . . . eos penitus absolventes, et de*
» *caetero liberos omnino reddentes, ut nulla civitas, nullum Castrum,*
» *nulla Potestas, nullamque Comune . . . praesumat dictis hominibus,*
» *seu locis bannum imponere, neque Castri custodiam injungere. . . .*
» *nec aliquas exationes injustas exigere ab eis.* Il che parmi, che con-
» fermi quanto fu detto, cioè che Ceneda col mezzo del suo Vescovo
» (perchè i Vescovi in quell'età erano quasi tutto) accordassesi coll'Impe-
» ratore, secondo i patti, e da Lui ottenesse di partecipare egualmente che
» le altre Città ai benefizi della pace Costanziense.

» Il diligentissimo Lotti poi nella serie cronologica de' Vescovi Ce-
» nedesi racconta, che nel 1186 al 1187 vivente tuttavia Sigifredo, l'Im-
» peratore Federico venuto a Ceneda, alloggiato nel palagio dei Da Collo,
» il Vescovo e i Canonici gli somministrarono il pane ed il vino occor-
» rente alla mensa, la Città le altre cose in conformità alla pace di Co-
» stanza - Dunque sembra non potersi dubitare che almeno pegli accordi
» posteriori Ceneda sia essa pure compresa nella pace di Costanza.

Detto questo, siccome l'occuparmi direttamente della storia eccede-
rebbe i limiti che mi sono prefissi, non altro intendendo che di offerire
elementi alla medesima, così mi basta avere indicato il mio dubbio, ed
aggiunte le osservazioni che ne trassi dalla compiacenza dell'erudito al
quale mi feci carico di parteciparlo.

COLLALTO

Statuta Collalti jussu Ill.mi et Ex.mi D. D. Jacobi Comitis de Collalto Avitae justitiae ex asse haeredis 1548 exarata.

Lo Statuto di Collalto non ricordato dal Bonaini nè dal Berlan procede intieramente dall' antica Casa dei Conti di Collalto, e non fu mai pubblicato colle stampe - In qual tempo incominciasse ad aver vita non mi venne dato finora di rilevarlo - È però naturale a credersi che, se non un corpo di Leggi, almeno singole disposizioni abbiano incominciato quei Signori ad emettere sino da quando ottennero le Investiture Feudali di varie Terre e Castella, e che poscia siano state riunite in forma appunto di Statuto - La qual cosa vogliamo pur ritenere, che si effettuasse in epoca assai rimota, mentre abbiamo, che circa la metà del secolo XVI Giovanni Bonifacio Giureconsulto, quello stesso che scrisse la Storia di Trevigi, ebbe dai Conti di Collalto l' incarico di correggere il loro Statuto.

Il Codice originale, che si conserva dalla Nobile Famiglia suddetta di cui mi sono procurato copia, non rimonta che all' anno 1748, e si divide in due libri - Il primo tratta delle materie civili, il secondo delle criminali: vi si aggiun-

gono poi vari atti e disposizioni o nuove del tutto, o dirette a modificare le precedenti.

Le deliberazioni che importavano nuove Leggi, o modificavano le anteriori appariscono quasi in totalità prese collegialmente, od almeno assentite da tutti i rappresentanti la Nob. Famiglia Collalto, come si può desumere dalla deliberazione portante la data del 27 giugno 1605 in calce della quale vi sono le seguenti firme:

» Io Giacomo Co: di Collalto in nome proprio, e delli » Sigg. Coo: Ottaviano e Claudio miei fratelli affermo, e » così faccio.

» Io Giulio Cesare Co: di Collalto confermo quanto nella » precedente si contiene.

» Io Orazio Collalto per nome del Sig. Co: mio fratello » e mio affermo.

» Io Basilio Co: di Collalto per nome anche del Sig. » Co: Roberto mio fratello affermo e così faccio.

» Io Fulvia Rossi Co: di Collalto per nome del Sig. Co: » Pirro mio . . . contento di questo ch' ànno contentato » gli altri Sigg. Coo: miei Consorti.

» Io Antonio Co: di Collalto Collaterale affermo per la » mia portione quanto han giudicato bene li Sigg. Coo: miei » Consorti, et in tutto e per tutto come di sopra.

Dallo Statuto suddetto non emergerebbe quali terre ne fossero contemplate perchè vi manca la indicazione - Tuttavia determinandosi la misura delle competenze dovute ai Deputati di Comun e Merighi per le loro gite dalla tariffa dei Feudi e Giurisdizioni di Collalto e s. Salvatore stampata in Ceneda dal Cagnani nel 1796 per commissione Col-

lalto si ha motivo di ritenere che i luoghi soggetti a quella giurisdizione fossero i seguenti:

Susigana — S. Lucia — Colfosco — Refrontolo
Collalto — Barbisano — Sernaglia — Falzè

ed il luogo di residenza di S. Salvatore.

Ciò interessava di stabilire, perchè siccome la Nobile Famiglia Collalto avea investiture feudali anche sopra beni esistenti in altri paesi oltre i nominati, non si reputasse che tutti indistintamente i luoghi ad essa soggetti si reggessero con quello Statuto.

Quanto alle leggi in esso contenute sono generalmente lodevolissime, e manifestano l'intendimento dei Nobb. Giurisdicenti di provvedere al bene delle loro popolazioni, locchè apparirebbe anche dalla deliberazione del 1605 di sopra citata - Certo che doveano risentirsi dell'indole dei tempi nei quali vennero create, e perciò vi troviamo tra le criminali compresa anche la tortura: ma troviamo del pari che questa non potesse darsi indifferentemente, essendo anzi in facoltà dell'accusato di offerire le prove atte a distruggere gl'indizi contro di lui sussistenti, come dalla Rubrica: « *De Tortura danda, vel non danda* » in quelle Leggi contenuta - Ma troppo mi dilungherei se volessi rilevare tutte le disposizioni che onorano la pietà ed il buon volere di quelli che le emanarono specialmente in quanto concerne alle materie criminali.

A quanto dissi di tale Statuto aggiungerò che nel 1.° settembre 1802 quello fra i Signori del Feudo, che governava allora quel piccolo Stato pubblicava alcune disposizioni, le quali poco appresso pel mutato ordine di cose cessarono al pari dello Statuto di essere in vigore, una di esse special-

mente cioè quella che risguarda l'epoca della vendemmia, meriterebbe di trovar luogo fra le leggi attuali.

E poichè i cenni presenti sono più che ad altro diretti a fornire materiali di Storiche investigazioni, mi sia permesso il voto che la nob. Famiglia Collalto, la quale per tanti secoli figurò nella storia d'Italia, ebbe tante investiture, intervenne in tanti Negozi, stipulò tanti Trattati, e godè il favore di Governi e Monarchi si compiacesse di riunire e pubblicare in seguito alla serie di tutti i suoi Privilegi, già data in luce nell'anno 1798 coi tipi Andreola, ed in seguito a quelli pubblicati dal cavalier Chlmechy nelle sue memorie stampate a Brünn nel 1856, anche il Codice degli atti che la risguardano, e ciò non già a suo maggior lustro e decoro, che questo non varrebbe ad accrescere lo splendore di una Casa già illustre in Europa, ma bensì ad oggetto di servire alla Storia patria di quei tempi, che tuttora sono avvolti nella caligine e nel mistero.

CONEGLIANO

Statvta et Provisiones Dvcales Terrae Coneglani Cum Additione Tertij Libri Constitutionum, et Litterarum Ducalium, et Cum Repertorio, et Indice omnium rerum, et materiarum contentarum in volumine. - Svperiorvm Permissv. - Coneglani - Ex Typographia Marci de Claseris. Anno Domini MDCX. Vol. 1. in 4. grande.

Questa è la prima anzi l'unica edizione dello Statuto di Conegliano. Che sia la prima lo si rileva dall'indirizzo agli Anziani da cui è preceduta a pag. 1 e 2 del seguente tenore -

» *Mvnicipales nostras Leges vetustissimis temporibus condi-*
» *tas, dum propriorum Magistratuum creatione, Praetorisque*
» *electione Ciuitas regeretur, easque à Serenissimo Senatu*
» *Veneto confirmatas, postquàm à Scaligerorum iugo subtracti*
» *ante quamcunque aliam Italiae Vrbem felicissimo eius Im-*
» *perio spontè hilarique animo nos ipsos dicauimus, Typis*
» *imprimi, atque in lucem aedi studuimus* . . . .

Tale edizione è ricordata così dagli Articoli del Berlan, come dagli Appunti del Bonaini, ma in questi ultimi leggesi *Marci Claveri* quando star deve *Marci Claseri.*

Nessuno degli atti e disposizioni nello Statuto contenute lascia travedere a qual epoca esso risalga. Sembra però certo, che sia anteriore al 1392 e di ciò farebbe fede la Ducale di detto anno registrata a pag. 144 la quale accen-

nando alla preesistenza dello Statuto, ed ordinando di riportarvisi là dove mancassero le Costituzioni Ducali, dà luogo a far credere che lo Statuto fosse in conseguenza anteriore alla dedizione di Conegliano alla Veneta Repubblica che avvenne nell'anno 1337.

A tale supposizione sembrerebbero contrarie alcune disposizioni dello Statuto di Treviso, e particolarmente le due riportate nel bellissimo Opuscolo intitolato: *Del Governo Veneto in Conegliano* 1339-1797 testè pubblicato per le nozze Malutta, e Bidasio-Imberti. Nella prima di queste, che riguarda gli obblighi del Podestà, Vicario ecc. dopo di avere stabilito la forma della inquisizione leggiamo: *Facta autem inquisitione cuiuscumque malefitii reperti per Potestatem vel ejus Vicarium et consules Coneglani, secundum formam praedictam Potestas mittere debeat ordinate inquisitionem illam Potestati et curiae Tarvisii per quos condemnationes vel absolutiones fiant Tarvisii eo salvo quod de morte hominis, et ex forcio mulieris, et robaria, et alio gravi et enormi malefitio teneatur Potestas Coneglani, vel eius vicarius denuntiare Potestati Tarvisii* ecc. E nella seconda leggiamo: *Item quod Potestas Coneglani, et ejus Vicarius de qualibet causa civili possint cognoscere usque ad summam vigintiquinque librarum denariorum parvorum secundum formam postae.* Se il giudizio dovea farsi in Treviso è naturale che avesse a proferirsi secondo lo Statuto di Treviso, e non altrimenti secondo quello di Conegliano.

Ad ogni modo pare a me che quanto leggesi nel primo non valga a togliere la preesistenza di quello di Conegliano al fatto della dedizione.

La soggezione di Conegliano a Treviso fu tutt' altro che tranquilla, tutt' altro che continuata e costante. Negli intervalli in cui Conegliano si sottrasse alla dominazione di Treviso può benissimo essersi compilato uno Statuto, ed è anzi assai probabile, che sino dai primi momenti della sua liberazione Conegliano siasi data tutta la fretta di erigere un atto, che provvedendo agli interessi del paese servisse in certo modo a sancire la sua indipendenza.

D' altronde le disposizioni, che si contengono nei quattro libri di questo Statuto propriamente detto, e più che in altri nel primo, non fanno che ripetere il nome dei Consoli ai quali veggonsi attribuiti moltiplici diritti e doveri. Dal che si avrebbe sufficiente argomento per istabilire, che avesse avuto origine subito dopo la pace di Costanza avvenuta nell' anno 1177 per effetto della quale i Municipi, e le città italiane ebbero facoltà di creare Consoli, facoltà di cui la Comune di Conegliano non avrà certo trascurato di valersi. Anche posteriormente alla dedizione di Conegliano alla Veneta Repubblica furono i Consoli conservati, come apparisce dalla Parte 1501 colla quale si chiude il quarto libro degli Statuti e sancì il principio non potere essere Consoli contemporaneamente due individui della stessa famiglia. Ma se venne conservato il nome, non furono egualmente conservati tutti i poteri, che per lo innanzi esercitavano; lo che sarebbe stato contrario affatto alla politica e agl' interessi della Veneta dominazione.

Gli Statuti primitivi si dividono in quattro libri, come accenna la Prefazione. - *Diuisa sum in quatuor codices. Primus concionem generalem, officia, et vrbis magistratus am-*

plectitur. Secundus causas ciuiles continet. Tertius vltimas quasque voluntates annectit. Quartus et vltimus in criminum vltionem, et causas extraordinarias desinit.

In quattro libri egualmente si dividono le Provvisioni Ducali a cui succede il *Volumen Tertium Constitutionum, et Litterarum Ducalium Additarum.* Nelle Provvisioni, e Costituzioni però non è conservato quell' ordine, che venne dagli Statuti adottato, il che deriva senza dubbio dalla circostanza che mentre questi furono coordinati da persone a ciò specialmente destinate, quelle all' invece devono essersi raccolte e riunite di mano in mano, che si andarono pubblicando. Questo Statuto ha il pregio di riportare in fine i nomi e l' epoche di tutti i Rettori di Conegliano dalla dedizione alla Repubblica (1337) fino al 1610, cioè fino al momento della sua stampa. La continuazione della serie dei Rettori, come appunto accenna l' esimio professore C. Foucard nell' opuscolo di sopra ricordato trovasi nella Storia di Conegliano di Cesare Perocco.

Gli esemplari dello Statuto di Conegliano sono a sufficienza abbondanti nelle Provincie Venete, per modo che quasi ogni Biblioteca non dirò pubblica, ma ben anche privata se ne trova fornita.

S. PAOLO VULGO S. POLO

Leges Municipales Comitatus Sancti Pauli virorum nobilium Gabriel.

M. S.

Questo Statuto non mai pubblicato colle stampe, e di cui non fa menzione il Bonaini ne' suoi Appunti, nè il Berlan ne' suoi Articoli, procede intieramente dalla nob. Famiglia Gabrieli, ch' esercitava in quel territorio i diritti Feudali - Come tali diritti siano derivati in quella Famiglia ce lo dice lo Storico Trivigiano Bonifacio in cui leggiamo quanto segue » Et » parimente a Cristoforo Tolentino valoroso condottiere nel » cinquantadue (1452) a 11 di marzo concesse in feudo no- » bile e gentile col medesimo obbligo il castello di S. Paolo » in questo stesso Territorio Trivigiano posto di sopra Tre- » vigi tra la Piave, e il Montegano nel mezzo fra Conegliano » e Uderzo, co' luoghi di Aviano e di S. Giorgio - Il qual » Conte non avendo figliuoli maschi ottenne dal Senato, che » questo feudo passasse in due sue figliuole femmine, e loro » discendenti mentre però le maritasse in due gentiluomini » Vinitiani, siccome egli fece, onde ora questo feudo è pos- » sesso da Gabrielli, e da Pasqualighi nobili vinitiani ecc.

Lo Statuto di S. Polo non risale al di là dell' anno 1596 poichè appunto Donà Gabriel allora Giurisdicente lo rendeva

obbligatorio col Proclama 11 agosto di quell'anno - Nel 1630 venne riformato, ed è per questo, che il Manoscritto da me posseduto, e che fu tratto da quello esistente presso l'Eccelso Appello Veneto presenta due volte lo Statuto, la prima, quale veniva originariamente pubblicato, la seconda, giusta le riforme operatevi da Giulio Gabrieli. Tra le disposizioni, che meritano una qualche speciale considerazione, sono le seguenti:

Rubrica 32 del vecchio Statuto. *Coloni non possint vendemiare, neque fulare uvas, nec bladas tritulare absque licentia Domini.*

Rubrica 39 dello stesso - *Statuta, Leges, Ordines Tarvisii, vel Tarvisanae, vel aliorum locorum non allegentur, vel legantur modo aliquo.*

Rubrica 40 dello stesso - *Ubi non fit mentio per Statutum decidatur per conscientiam Potestatis.*

Rubrica 50 dello stesso - *De pistoribus et pancogolis* col sottopostovi calamiere del pane, che parte dal prezzo del frumento a sole Venete L. 4 e non oltrepassa le Venete L. 36.

Vari altri Proclami, rettifiche successive, e disposizioni di minor conto si contengono nel Manoscritto, ma generalmente questo Statuto siccome derivante dalla volontà del Feudatario, e non altrimenti dal voto della popolazione, e riferibile ad epoche meno da noi rimote; non presenta un grande interesse.

SERRAVALLE

Statuta Serravalli - Accesserunt Repertorium Rubricarum, et Index Completissimus omnium materiarum, quae in ipsis Statutis continentur alphabetico ordine digestus - Serravalli - Excudebat Marcus Claserius Typographus Serravallensis MDCIII - *De Superiorum consensu.*

Volume I. in foglio.

Questo Statuto non è ricordato nè dagli Appunti del Bonaini, nè dagli Articoli del Berlan - Negli ultimi vedesi bensì accennato il seguente Statuto di Serravalle - *Statuta, decreta, et ordinationes Comunis Serravallis - Genuae - Apud Antonium Bellonum - 1544 in foglio* - Ma il Serravalle a cui si riferisce lo Statuto predetto non è per certo quello appartenente alla Provincia di Treviso, bensì invece uno di quelli compresi negli Stati Sardi nei quali n'esiste uno in Provincia del Genovese, uno in quella di Asti, uno in quella di Alba, uno in quella di Novi, ed uno finalmente in quella di Biella, coll'aggiunta però quanto a quest'ultimo di *Serravalle Sesia* - Dalla qual moltiplicità io traggo una conferma del bisogno da me avvertito delle accurate indicazioni di cui feci cenno sin dal proemio, onde evitare le confusioni e gli errori.

Non è dato di riconoscere a qual epoca precisa risalga lo Statuto di Serravalle - Nel proemio del Giureconsulto Guido Casoni che ne apparisce il correttore ed il raccoglitore noi troviamo indicate le disposizioni Statutarie come antichissime - *leges has nostras perveteres et probatissimas*, ma non per questo ne fu precisato il tempo. Quello che è certo si è, che l'approvazione per parte della Veneta dominazione si riferisce all'anno 1500 o poco dopo, partendo da Leonardo Loredano, che successe al Barbarigo nell'anno 1500 cosicchè, se a quell'epoca il collettore denominava quelle leggi antichissime, è permesso supporre, che fossero riferibili al secolo XIII o XIV tutto al più - Lo Statuto di Serravalle, a differenzà di quelli di Ceneda, e di Tarzo, non contiene alcuna disposizione, che abbia avuto origine dal potere temporale del Vescovo di Ceneda. Anche questo Statuto si divide in in tre libri, i due primi trattano degli oggetti amministrativi e civili, l'ultimo delle materie criminali.

Non poche delle disposizioni in esso contenute sono meritevoli di essere ricordate - Io ne farò osservare alcune poche soltanto.

Il Capo 5 del libro I. intitolato *De poena imposita venienti ad Consilium, non existenti de Consilio, et de non mittendo in loco sui*, esclude dal prender parte al Consiglio chi non vi appartiene direttamente, il che non ha nulla di straordinario, ma vieta che il Consigliere possa farsi rappresentare. Tale disposizione non tornerebbe forse per lo meno giovevole, se non necessaria anche fra noi, e non varrebbe e scemare quelle anomalie, e contraddizioni, che vediamo avverarsi nei Consigli e Convocati Comunali, che

non riescono popolati se non quando si tratta di una qualche nomina?

Il Capo 17 vieta la vendita del pesce in un luogo diverso da quello pubblicamente determinato, il che torna a mio avviso necessario anche nei riguardi sanitari, chè altrimenti sarebbe impossibile l'opportuna sorveglianza.

Il Capo 44 dello stesso libro è così concepito: *Item, quòd nulla persona audeat ire per Terram Serraualli sine Lumine post tertium sonum Campanae: Et qui contrafecerit, qualibet vice, qua inuentus fuerit, condemnetur Curiae in viginti soldis paruorum. Et simili poena puniatur, qui tenuerit hostium apertum, vel steterit ante hostium apertum sine lumine.*

Le illuminazioni, che a spese del Comune vennero dalla moderna civiltà generalmente adottate, renderebbero superflua una tale disposizione. Tuttavia se anche ai giorni nostri potesse questa adottarsi, i furti notturni si renderebbero meno frequenti.

Il Capo 29 del libro II. esclude dalla eredità chi abbia fatto una volta voti religiosi - *Quicumque de Terra Serraualli, et Districtus intrauerit Religionem aliquam, et postea exiuerit ipsam Religionem, et eandem dereliquerit post Professionem, non habeat, nec habere debeat de haereditate paterna, nec materna, nec succedere cum fratribus, vel attinentibus ab intestato.* ecc.

Il Capo 26 del libro III. ammette la tortura, ma ne limita l'applicazione ai delitti di sangue, ed a quelli che importano una pena pecuniaria di almeno L. 50.

Dai Capi 48 e 49 di detto libro ricaviamo, che la cac-

cia doveva allora esercitarsi coi falchi, ed altri augelli, e che nel Distretto di Serravalle esistevano a que' tempi dei fagiani, dei quali inutilmente adesso si andrebbe in traccia in que' luoghi.

Il Capo 60 bandisce il duello, il Capo 82 stabilisce l'epoca e la quantità della legna da fuoco, che le varie Regole, così dette, o Parrocchie del Distretto di Serravalle erano tenute a tradurre.

Tutte queste disposizioni, e molte altre, che ommetto per non eccedere i limiti, che mi sono proposti, potrebbero fornire argomento a molte considerazioni, a molte induzioni, a molti confronti.

Gli esemplari della edizione dello Statuto di Serravalle da me ricordata sono rarissimi - La Biblioteca civica di Treviso n'è mancante, non però la Marciana - Oltre questo, e gli altri due posseduti l'uno dal nobile Pietro Antonio Pestazzi Segretario della Congregazione Municipale di Ceneda, l'altro da me, non ne saprei indicare verun altro.

TARZO

I. *Gli Statvti di Tarzo Latini, et Volgari, con le loro Tauole - In Conegliano* MDCXX - *Per Marco Claseri - Con licenza de' Svperiori* - Vol. I. in 4.

La edizione suddetta che evidentemente è la prima non ricordata nè dagli Appunti, nè dagli Articoli del Berlan, non è facilmente rinvenibile mentre io non saprei, oltre quella che possedo, accennarne un secondo esemplare.

Dalla Prefazione o Proemio dei medesimi non sarebbe dato determinare positivamente l'epoca a cui que' Statuti si riferiscono. Ma la loro compilazione nel modo con cui furono stampati, salve alcune aggiunte o modificazioni, è senza dubbio riferibile al 1444. Dissi senza dubbio, perchè ciò risulta dalla conferma fattane dal Vescovo Antonio Correr appunto nel 6 maggio 1444, la quale accorda facoltà agli uomini di Tarzo di poter anche in appresso procedere a nuove modificazioni, ed aggiunte, come segue - *Ad reliquum verò respondemus, quod sumus contenti, vt per Vniuersitatem vestram, seu saltem per duas partes ipsius, si qua Statuta pro bono illius Reipublicae, et augumento status, et Episcopatus nostri Cenetensis, sint corrigenda, aut emendanda. Et si in ipsis opus est, quaedam addere, aut minuere, quod corrigantur, addan-*

tur, vel minuantur, at etiam de nouo componantur, dummodò nil statuat de nouo in praeiudicium status Sanctae Romanae Ecclesiae, nostràque Iurisdictionis, et Ecclesiae Cenetensis.

Non per questo si deve però ritenere che anteriormente alla suddetta compilazione il Comune di Tarzo mancasse affatto di leggi e disposizioni statutarie, giacchè il Proemio dello Statuto dimostra il contrario. In fatti leggesi in esso - *Incipiunt Compilatio, Additio, Correctio, siue emendatio, et deliberata approbatio omnium Statutorum, et Reformationum, tàm Statutorum nouorum, quàm veterum, et nouissimorum conditorum per infrascriptos homines hic inferius annotatos, et Reformatorum, Correctorum, et Ratificatorum de Mandato praedicti Domini Episcopi, et Comitis, tanquam veri Domini, et Gubernatoris dicti Comitatus, et Gastaldiae Tartij etc.*

Che se si potesse istituire una qualche argomentazione, si dovrebbe senza dubbio ritenere, che le disposizioni Statutarie così di Ceneda come di Tarzo siano procedute di pari passo tanto per l'alto dominio che dall'Episcopato esercitavasi del pari sull'uno che sull'altro paese, quanto per la conformità in molte parti dell'uno coll'altro Statuto.

Ciò che in generale mi sembra presentare una qualche differenza, si è la maggiore soggezione che lo Statuto di Tarzo stabilisce verso il Vescovo. La prima Rubrica intitolata - *De arbitrio, dominio, et potestate Domini Episcopi, et Comitis Cenetensis*, e la seconda *de non tractando, vel ordinando aliquid contra honorem Domini Episcopi, et successorum suorum* provano questa diversità. Riporterò la prima così concepita -

» *Statvimus, quòd Dominus Episcopus, et Comes Cenetensis*

» *sit perpetuò per se, et successores suos, canonicè intrantes,*
» *generalis Dominus Castri noui, et totius Comitatus, et Ga-*
» *staldiae Tartij. Et quod in dicto Castro nouo, et Comitatu*
» *Tartij habeat, et habere debeat plenum, et mixtum impe-*
» *rium, et liberum arbitrium, ac gladij potestatem, et omni-*
» *modam jurisdictionem, et plenum mandatum ordinandi,*
» *prouidendi, deliberandi, condemnandi, et praecipiendi, et*
» *omne eius verbum, et praeceptum iussus prouisio, refor-*
» *matio pro statuto habeatur, et obseruetur inuiolabiliter.*
» *Et quod omnia Statuta, Prouisiones, Reformationes, et Or-*
» *dinamenta intelligantur semper ad beneplacitum ipsius Re-*
» *verendiss. D. Episcopi, et successorum suorum, et plus, et*
» *minus prout eidem, et successorib. suis placuerit, non ob-*
» *stante aliquo Statuto facto, vel fiendo in contrarium lo-*
» *quente.*

Anche nello Statuto di Ceneda la Rubrica LXXXIII Lib. III. porta la stessa intitolazione, ma la medesima si riferisce all' applicazione delle pene, ed alla maggiore o minore loro intensità, e nulla più. Della seconda nulla avvi di simile.

Mi estenderei di soverchio se volessi soltanto accennare tutte le leggi, che possono ritenersi conformi in ambidue gli Statuti, o quelle che sono proprie dell' uno, e non lo sono dell' altro. Tuttavia mi piace ricordarne alcuna, la quale a mio avviso merita, che se ne faccia menzione.

Tale si è quella del Libro II. che ha per titolo - *Si aliquis verberauerit, seu percusserit familiam suam* del seguente tenore: *Si quis verberauerit, vel percusserit uxorem suam, filios, vel nepotes, seu quemuis in eius potestate existentem, vel familiam, non teneantur ad aliquam poenam, vel bannum;*

nisi percussus, vel percussa membrum perdiderit, vel ipsum membrum factum inutile fuerit ex percussione praedicta. Salvo quòd eum teneatur facere mederi, si opus fuerit. A questo modo noi vediamo conservata, se non intieramente, almeno in parte, l'antica maritale e patria potestà dalle Leggi Romane stabilita. Questa disposizione è propria dello Statuto di Tarzo e non di quello di Ceneda.

Tale si è quella comune ad ambedue gli Statuti, che stabilisce quali sieno i delitti, che importino la tortura - *Qualiter quis debeat tormentari* così concepita - *Item quòd Vicecomes Tartij, vel alius Officialis, et eorum familia non possint, nec debeant tormentare aliquam personam, nec tormentis subicere, excepto, quòd propter delictum, quod ingereret sanguinis poenam 'vel requirat condemnationem pecuniariam summae quinquaginta librarum paruorum, vel maioris. Et si tale fuerit delictum, ex quo imponenda sit poena sanguinis, seu quantitetatis quinquaginta librarum, uel maioris, possit tormentari, tormentis subici causa veritatis inquirendae, dum tamen dilucida, et clara inditia praecedant, et aliter non procedatur ad aliquem tormentandum: Quod, contra praedictam si formam factum fuerit per Vicecomitem, sibi non praeiudicent, nec condemnatio fieri possit propter confessionem dicti tormenti.*

Tale si è quella che vieta qualunque disfida, pur comune ad ambedue gli Statuti, cioè *De poena disfidantium alios.*

Ma tralasciando una superflua enumerazione, dirò che la edizione dello Statuto di Tarzo sopra ricordata si chiude col celebre documento del 1429 col quale vennero sopite le differenze fra il Vescovo da una parte, e Ceneda col suo territorio, ed il Comitato di Tarzo dall'altra, determinandosi nel

medesimo i diritti giurisdizionali al Vescovo appartenenti. Chi desiderasse conoscere l'origine di quel documento, vegga nella serie dei Vescovi Cenedesi pubblicata dal prof. Jacopo abate Bernardi le sue memorie intorno al Vescovo Antonio Correr.

II. *Statuta Tartii recentioribus sanctionibus adiectis* - MDCCLXXV - *Ex Typographia Ducali Pinelliana.* Vol. 1 in 8. grande.

In questa seconda edizione egualmente in lingua latina colla traduzione italiana, venne naturalmente soppresso tutto ciò, che contenevasi nell'anteriore intorno al potere temporale del Vescovo nel quale era subentrata la Veneta Repubblica.

Comunque siensi in generale conservate le precedenti disposizioni, pure taluna ne fu tolta o modificata, e nessuna delle tre che ho di sopra ricordate relative alla patria potestà, alla tortura, al duello, apparisce nella suddetta seconda edizione.

TREVISO

I. *Statvta, Provisionesqve Dvcales Civitatis Tarvisii, Nouiter impressa cum additionibus necessarijs, et cum Repertorio rubricarum omnium secundum ordinem Alphabeti, Revisa, et correcta Per Eccellentem. Il. Doctorem. D. Vitalem de Vitalibus Taruisinum, Cum Veneti Senatus Priuilegio, - Venetijs apud Franciscum Rampazetum. Anno Domini* M. D. L V. - Vol. I. in f.

E in fine del terzo libro degli Statuti - *Finit tertius liber statutorum Taruisii impressus Venetijs sumptibus, et opera Francisci Rampazeti viri solertissimi procurante d. Liberale de praeda oratore.*

Questa edizione non vedesi ricordata nè dal cav. Bonaini, nè dal Berlan.

Il primo atto che vi si legge è un indirizzo del revisore e correttore Vitale dei Vitali a Gio: Maria Giorgi Pretore e Prefetto ed agli Anziani della Città di Treviso, che chiudesi colle seguenti parole: *Quanuis. n. semper haec eadem ferè statuta hac in ciuitate fuisse minime sit dubitandum, multa tumen longinquitate temporis uariata, immutata, multisque in locis corrupta, atque deprauata legebantur . . . Quae quidem non sine magno labore fuerunt a me pristino candori, pristinaeque dignitati restituta.*

Il secondo atto si è la dedica dello stampatore Rampazzeto ad Angelo Francesco Trieste di Asolo, dalla quale indubbiamente risulta, che la premessa edizione del 1555 sia stata la prima, leggendovisi le seguenti espressioni: *Cvm Decreuissem iura ciuitatis Taruisii municipalia, quae nunquam usq: in praesentem diem impressa sunt, edere etc.*

È poi singolare, che mentre in Treviso la introduzione della stampa non avvenne in epoca posteriore a quella delle altre città d'Italia, ed anzi precisamente nell'anno 1459, e mentre molte fra queste si affrettarono a pubblicare appunto col mezzo della stampa i loro Statuti, abbia dessa frapposto un ritardo veramente rimarchevole.

Se non che la Ducale con cui il Doge Francesco Dandolo approvava lo statuto quale venne stampato vale in qualche forma a far conoscere i motivi, che possono aver dato origine ad una tale dilazione. In fatti leggesi in essa quanto segue: *Quare quum ciuitas, et homines Taruisii, et districtus prolixis temporibus uariis, et acerbis oppressi permanserint dispendijs, calamitatibus, et pressuris, ac in tenebrarum constituti caligine, uiam liberationis et luminis a se ipsis nescirent exquirere: nisi implorare gratiam summi Dei, quae ipsos in tot afflictionibus et angustijs adiuuaret: pia Dei clementia in se sperantes non deserens, Communitatem nostram Venetiarum dignata fuit misericorditer inspirare. Quae ipsos a tot, et tantis oppressionibus, et statu miserabilis seruitutis immensis se exponendo periculis, ac expensis, et bellicos longeuos subeundo pro eorum liberatione sudores (ut extat mundo notorium) diuina opitulante gratia liberauit, et in statum optatae quietis et securitatis produxit.*

Non è quindi meraviglia se nella prenarrata condizione di Treviso si lasciò trascorrere quasi un secolo dall'epoca della introduzione della stampa in quella Città, prima di provvedere alla pubblicazione col mezzo di essa delle Statutarie disposizioni del paese. E tanto meno si può meravigliarsene quando si rifletta, che tali disposizioni devono essersi di mano in mano attivate a seconda dei bisogni e delle circostanze; che le primitive soggiacquero naturalmente a svariate modificazioni, come si può raccogliere dall'esame dei Codici, che tuttavia si conservano nella Biblioteca Comunale di Treviso, e che nelle agitazioni, e nelle guerre, che afflissero in quell'epoca Treviso, era quasi impossibile che si provvedesse ad una regolare coordinazione per la stampa successiva, sceverando le leggi da osservarsi da quelle passate in dimenticanza o derogate.

Lo Statuto di Treviso quale ce lo presenta l'enunciata edizione si divide in tre libri, che si suddividono in Trattati, anche questi ulteriormente ripartiti in Rubriche. Il primo libro si occupa in principalità di tutti i pubblici funzionari, dei loro doveri, della parte amministrativa, e consta di diecinove Trattati. Il secondo ripartito in sette Trattati versa in ispecialità sui diritti civili, testamenti, doti ecc. Il terzo diviso in dodici Trattati si riferisce alla parte criminale ai delitti, ed alle pene.

Quest'ordine secondo il quale seguiva per via della stampa la pubblicazione degli Statuti Trivigiani deve ascriversi a merito del revisore e correttore Vitali, il quale dai Codici sunnominati trascelse le più opportune disposizioni accomodate ai tempi, e le coordinò nel modo, che abbiamo

veduto, cosicchè è ben facile a credersi, che il suo lavoro debba, com' egli accenna, avergli costato non lieve fatica.

Terminati i tre libri dello Statuto, consegue quello delle Provvisioni Ducali - *Liber Ducalium Provisionum* - diviso questo pure in dieci Trattati preceduti dal seguente Proemio -

Ordinem quidem affectant populi, utique rectum iustitiae ministerium, nam iurgia extirpat omnino, aut breuiat unicuique pro meritis dispensando. Ea propter inclyta dominatio ducalis Venetiarum comperiens adiunctam sibi ciuitatem Tarvisii in hoc effectu concurrere alias ex proprio sinu impertinentem Taruisii regimini ordinem constituit per infrascriptas particula obseruandum, quas postmodum uaria succedens inuasio abiectas disperserat. Verum depressa huiusmodi inuasionis Eclypsi mox ipsa dominatio clarior reuertens ad prioris status essentiam easdem partes, seu constitutiones ad solitum reduxit uigorem. Inde gloriosus, et sapiens uir dominus Marcus Zeno de Venetijs honorandus potestas, et capitaneus Tar. pro dominatione praedicta ipsius mandatis obediens, intendensque Tar. uniuersitatis conseruationi, et augumento in nomine, Laude, et gloria indiuiduae Trinitatis, ad honorem, et magnificentiam eccellentissimae dominationis eiusdem, ac tranquillum, et pacificum statum ciuium, et districtualium Taruisii mandauit ipsas constitutiones sic dispersas recoligi, quas in uno libro compaginatas, et ipsi dominationi transmissas inde rehabuit approbatas, et cum originalibus auscultatas. Vt ergo omnibus manifestentur ad plenum publicari iussit easdem currente anno a natiuitate dominica. M.ccclxxxx. *indictione*

xiij. *die Martis.* xv. *mensis Martij, et decreuit: quod liber ipse cognominandus Zena in palatio communis Taruisii publice resideret, qui in decem tractatus distincte diuisus sub hac forma continet constitutiones iam dictas, contenturus etiam aliàs constitutiones, quas dominatio regimini Taruisii transmittet in posterum.*

Questo proemio ci fa fede, che quelle Provvisioni Ducali sono tutte anteriori all' anno 1390. Dalle espressioni poi contenute nel medesimo sembrerebbe potersi stabilire, che non risalissero all' anno 1339 poichè dicendosi come si vide - *regimini ordinem constituit per infrascriptas particulas observandum* - ed essendo per la prima volta caduto Trevigi sotto i Veneziani nell' anno 1339 in seguito alla pace da questi ultimi conclusa con Mastino Dalla Scala, non avrebbero prima di quell' epoca potuto stabilire leggi e disposizioni da osservarsi in un paese sul quale essi non esercitavano giurisdizione di sorte alcuna. Fra le Provvisioni suddette merita una menzione particolare la Rubrica XIII, cioè l' ultima del Trattato decimo, che serve a dimostrare come la Veneta Repubblica mirasse a conservarsi l' amore della suddita Terraferma coll' assicurare ai cittadini i soliti loro impieghi - *Quòd omnia, et singula offitia Taruisii, et Taruisanae, et Cenetensis sint reservata, et debeant conferri, et dari ciuibus Taruisii, et Cenetensis, et non alys.*

II. *Statvta Provisionesq. Dvcales Civitatis Tarvisii. Cvm additione tertii volvminis constitutionum et literarum Ducalium. Cum Repertorio, et Indice locupletissimo omnium vocum, et rerum contentarum in hoc volumine. Nuper cum maxima diligentia impressa.-Venetiis,-sine typis* - M.D.LXXIIII - Vol. I. in f.

Questa edizione, ch' è la seconda, è la sola che sia ricordata negli Appunti del cav. Bonaini quando neppur di essa fa menzione il Berlan. Non presenta alcuna diversità dalla precedente, od alcuna rettifica per quanto si riferisce ai tre libri degli Statuti, ed a quello delle Provvisioni Ducali.

Ma a quest' ultimo ne aggiunge uno ancora intitolato: *Volvmen tertivm Provisionvm Dvcalivm de novo Statvto Veteri, Additarvm* - indicato come terzo, forse perchè succede a quello degli Statuti e all' altro delle Provvisioni Ducali già stampate anche nella precedente edizione. Fra queste Provvisioni due credo opportuno di ricordarne. La prima di Francesco Foscari del 29 decembre 1429 che risguarda particolarmente Ceneda, in perfetta corrispondenza a quella del 1413 di Michiele Steno, già riportata allorchè mi occupai dello Statuto di detta Città, e che si riferisce alla giurisdizione Ecclesiastica - » *Quòd Clerici Cenetensis Diocesis* » *tam in criminalibus quam in ciuilibus in Curias episcopali* » *conueniantur, et ad eam capti per Rectores remittantur.*

La seconda del prenominato Michiele Steno del 19 marzo 1403 colla quale invece si toglie alla giurisdizione Ecclesiastica quanto si riferisce alle usure - » *Quod non detur* » *auxilium brachii secularis Iudici Ecclesi stico in materia* » *usurarum sed dicta mat ria spect t Iudici laico.*

Contemporaneamente e nello stesso anno 1574 stampavasi separato un altro volume, che io colloco qui come il terzo, ed intitolato come segue:

III. *Incipit Volvmen tertivm Constitvtionvm Civitatis Tarvisii et Literarvm Dvcalivm.* - *Nouissime in lucem aeditum, et ab aliquo nunquam impressum.* - *Cum priuilegio Senatus Veneti per annos* XX. - *Venetiis,* MDLXXIIII - *sine typis.* - Vol. I. in 4.

Queste costituzioni, e lettere Ducali furono divise in quindici Trattati coordinati come segue:

I. *Capitvlare Ordinvm Dominorvm Provisorvm commvnitatis Tarvisi.* — II. *De Officio Ivdicvm Pvblicorvm, et de Pvblicis.* — III. *De Ivdiciis et eorvm Ordine nec non de notariis Cvriarvm, Simvlqve de cavsis appellationvm committendis Consilio Sapientis.* — IV. *De Procvratoribvs et Advocatis.* — V. *De Creditoribvs et Debitoribvs.* — VI. *De execvtionibvs Sententiarvm.* — VII. *De Æstimatoribvs bonorvm tam stabilivm, qvam mobilivm.* — VIII. *De Praeconibvs et Officio eorvm.* — IX. *De Ingrossationibvs Possessionvm, et ivre prelationis ac Stridis.* — X. *De Colonis et Inqvilinis ac pvblicis factionibvs.* — XI. *De Concessionibvs et Gratiis.* — XII. *De Compromissis et Sententiis Arbitrariis.* — XIII. *De Damnis Datis.* — XIV. *De Contractibvs illicitis et Vsvrariis.* — XV. *De Variis, et Extraordinariis Cognitionibvs.*

Nell' anno 1627 si stampò un' aggiunta al terzo volume, cioè:

IV. *Additio Volvmini tertio constitvtionvm, Civitatis Tarvisii, et Litterarvm Dvcalivm. - Svperiorvm Praecepto, - Tarvisii.* M.DC.XXVII. - *Per Angelum Righettinum Impressorem Cameralem.*

Tale aggiunta si limita però ad una parte del Magnifico Maggior Consiglio di Treviso sull' obbligo incombente così ai cittadini, come ai forestieri di trasportare i loro beni alla propria Ditta. È del dicembre 1626 e fu approvata con Ducale 15 maggio del successivo anno 1627.

V. *Statuta Provisionesque Ducales Civitatis Tarvisii cum Additionibus novissimis Constitutionum, Literarum Ducalium, et Sindicalium. - Cum Repertorio, et Indice locupletissimo omnium vocum et rerum contentarum in hoc volumine. - Nuper cum maxima diligentia impressa. - Venetiis,* MDCCLXVIII. - *Apud Jo: Baptistam Bettinelli, Superiorum permissu, ac privilegio.*

In questa edizione degli Statuti di Treviso, che non fu ricordata nè dal Bonaini, nè dal Berlan, e ch' è la più comune, si contiene quanto dapprima erasi stampato con qualche aggiunta secondo l' ordine seguente: - 1. I tre libri degli Statuti, 2. il libro delle Provvisioni Ducali, 3. il Volume delle Provvisioni Ducali aggiunte al vecchio Statuto, 4. Aggiunta al Volume delle Costituzioni e Lettere Ducali, 5. Aggiunta Novissima, cioè Ordini, Decreti, e Terminazioni Sindacali.

Questa per quanto io mi sappia si fu l' ultima edizione

dello Statuto di Treviso, nè oltre quelle da me accennate, e che io posseggo, credo che altre ve ne sussistano.

Ma l'articolo relativo agli Statuti di Treviso non potrebbe considerarsi completo se non si ricordasse conservarsi nella Biblioteca Comunale i Codici dai quali appunto, come si è detto, vennero ricavate le varie disposizioni, che poscia ordinate regolarmente furono pubblicate colle stampe.

Dissi che non potrebbe, non tanto perchè è una gloria ed una ricchezza civica la conservazione, ed il possesso di Codici, che si ritengono fra i più antichi d'Italia, quanto perchè giova che si sappia esistere in que' Codici oltre alle leggi stampate altre disposizioni, che sebbene o viete o inopportune o modificate al momento di quella pubblicazione, possono riuscire interessanti nei rapporti e confronti storici, morali, agricoli, amministrativi, ecc.

I più rimarchevoli fra i Codici anzidetti sono i seguenti:

Statuta Tarvisina 1207 - 1212 Memb.
Statuta Tarvisii an. 1221 - 1230 - 1232 Memb.
Statuta Tarvisii an. 1231 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1283 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1313 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1385 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1407 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1507 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1455 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1467 - Memb.
Statuta Tarvisii an. 1476 - Memb.
Statuta Tarv. an. 1507 - Cartaceo
Statuta Tarvisii an. 1552 - Memb.

Non è mia intenzione d'occuparmi e ragionare intorno ai Codici qui sopra descritti. Ma riguardo al primo e più antico, cioè a quello del 1207 e 1212 dirò non rilevarsi dal medesimo per autorità e coll' intervento di chi siano state compilate quelle formule di giuramento, le quali determinano non tanto i doveri di chi dovea proferirle, quanto quelli di coloro, che vi erano soggetti. Ed aggiungerò essere meritevole di osservazione la circostanza, che i giuramenti anzidetti non si limitano al solo Treviso, ma tutti contemplano espressamente anche Ceneda e Conegliano, il che presterebbe fondato motivo per ritenere, che que' due paesi anteriormente ai detti anni 1207 e 1212 non avessero leggi proprie e statutarie, e che quindi quelle già superiormente riconosciute debbano essere posteriori a quell' epoca.

VALMARENO,
E
SOLIGHETTO

Volumen Statutorum Legum, ac Iurium Comitatus Vallis Mareni, ac Gastaldiæ Soligheti. - Nuperrimè à FRANCISCO GUERRA *I. V D. à Latino Sermone ad Vernaculam Linguam, ad claram omnium intelligentiam, traductorum. Cum Additione Legum Sereniss. Dom. Ven. ad marginem positarum cum dispositionibus Statutarijs concordantium. - Additisq; Indicibus Rubricarum suis locis positarum. - Venetiis, - Apud Georgium Angelerium.* 1600. - *Anno Sacri Iubilaei* - ed in fine *In Venetia, Per Giorgio Angelieri* M.DC.

Questo Statuto non indicato dal Berlan ne' suoi articoli, vedesi ricordato negli Appunti del Bonaini. Egli incorse però in qualche errore. Tale si è quello d'indicare *Valmarena* in luogo di *Valmareno*, *Soglietta* in luogo di *Solighetto.* Il maggiore però si è quello di ritenere che l'originale latino siasi sinora cercato invano, poichè la edizione di sopra indicata contiene anzi così il testo originale, come la traduzione che ne fu fatta.

Ritengo assai ristretto il numero degli esemplari di questa prima ed unica edizione, non essendomi noto oltre

al mio, che quello posseduto dalla Biblioteca Comunale di Treviso.

Il lunghissimo proemio o dedica, che il traduttore Francesco Guerra indirizzava all' Illustrissimo sig. Brandolino Brandolini, Conte di Valmarino e Signor della Gastaldia di Solighetto, è talmente piena zeppa dei difetti di quel tempo che a' dì nostri nessuno saprebbe farla, nessuno accettarla. Quelle pagine, in luogo di ravvolgersi intorno le leggi contenute nel libro, non danno che odore di cattivo incenso, e non fanno sopra lo statuto che un motto nelle seguenti espressioni —

Onde io da tai, et cosi fatte cose spinto, gli occhi volgendo alle leggi di queste sue Giurisdittioni, che per la lunghezza del tempo in parte erano fatte caduche, et che di giorno in giorno maggiormente andauansi facendo, mi s' è posto in pensiero essequendo quello che di già fu suo volere, e stabilimento, insieme di Sua Serenità di quelle, à maggior' altrui dilucidatione, et intelligenza ridotte in vn Volume, dar poi alla Stampa ; ecc. -

E più appresso - *Et hauendosi queste leggi Municipali, che sue meritamente puonsi, et deuonsi chiamare* ecc.

Dalle quali espressioni sembrerebbe potersi arguire che simili leggi fossero procedenti dalla Famiglia Brandolini la quale esercitava i diritti giurisdizionali. Tuttavia contro tale induzione starebbero le indicazioni ulteriori che tengono dietro al Proemio o dedica di cui sopra, leggendosi quanto segue :

Il presente Statuto fu ridotto, come si vede, l'anno 1599. *li* 17. *Ottobre, essendo dodeci della Valle gl' infra-*

scritti, et Degano anco dell' istessa Valle l' infrascritti, videlicet

Cison	*— M. Bernardo Poleta.*
Maren	*— S. Andrea Oselame.*
Touena	*— S. Marco della Paula,*
Rolle	*— S. Hieronimo Gallon.*
Miani	*— S. Vettor dell' Arche.*
Visna	*— S. Giacomo de Tomaso.*
Virgoman	*— S. Paulo Bordel.*
Combai	*— S. Francesco de Bortolo.*
Campea	*— S. Siluestro de Vrban.*
Pramaor	*— S. Z. Maria Gregoletto.*
Col	*— S. Agnolo Sbiaco.*
Gastaldia di Solighetto	*— S. Giacomo di Battistella.*

M. Trauain Roletto Degan della Valle, et Gastaldia di Solighetto.

E quanto all' epoca a cui possono risalire quelle disposizioni Statutarie, che veggonsi così ridotte nel 1599 nulla mi fu dato rilevare. Io supporrei però, che siccome in antico, e sino dal 740, Valmareno apparteneva a titolo feudale al Vescovo di Ceneda, e siccome stando allo storico Trivigiano la famiglia Brandolini non ottenne quel feudo, che nel 1439, così avessero le medesime a ritenersi piuttosto riferibili alla dominazione Vescovile, che a quella della nobile famiglia suddetta nel che mi confermerebbe pur anco la loro corrispondenza cogli Statuti di Ceneda e di Tarzo.

Lo Statuto di Valmareno e Solighetto si divide in due libri. Il primo tratta delle materie civili, il secondo delle criminali. Quello consta di cinquantaquattro Rubriche, questo di

ottantatre. Le citazioni in margine delle Leggi Venete fattevi dal traduttore sono assai limitate, e si riferiscono, quanto al primo libro, alle Rubriche seguenti:

Rub. XI. *De Contractibvs initis cvm minoribus viginti-quinque annorum.*

Rub. XXXIV. *De praescriptionibus, et cartis inefficacibus.*

Rub. XXXV. *De praescriptione Rei possessae vltrà quadraginta annos.*

E quanto al secondo libro alle seguenti:

Rub. XXIX. *De Homicidiis.*

Rub. XXXVI. *De Mvlieribvs viòlenter cognitis.*

Rub. XXXVII. *De Fvrtis, et eorvm Paenis.*

Rub. XL. *De Blasphemantibvs Devm, Sanctos, vel Sanctas.*

Rub. XLIIII. *De Re Vendita Dvobvs.*

Rub. LII. *Qvod Potestas, vel ejus loco - gerens possit, facere praecepta, et bannum accipere, et mulctare usq; ad sexaginta soldos paruorum.*

Rub. LVII. *De Poena Frangentivm Carceres.*

Rub. LX. *De Poena Facientis aliqvod guarnimentum.*

Rub. LXIIII. *De poenis impositis Receptantibus forbannitos.*

Rub. LXXVIII. *De Assassinis.*

Le Rubriche qui sopra riferite si uniformano quasi perfettamente alle disposizioni del Veneto Statuto. Aggiungerò che, se non m' inganno, l' esemplare ch' io possedo, è quello stesso che apparteneva al traduttore Francesco Guerra.

CONCLUSIONE

Questi e non altri sono gli Statuti propriamente detti, che mi fu dato di riconoscere come appartenenti alla Provincia di Treviso nel modo in cui adesso è costituita, lasciando da parte Mel e Cesana un tempo soggetti alla medesima, ed ora a quella di Belluno.

Ben è vero che taluno sarebbesi fatto a sostenere, che anche Asolo avesse in addietro uno Statuto suo proprio, il quale si vorrebbe deperito in un incendio anticamente avvenuto, traendo fondamento a tale opinione dagli *Ordini e nova forma sopra l'esecutioni da farsi contro li debitori nella Terra di Asolo, et suo Territorio, presi dal Magnifico suo Consiglio, et Potestaria ecc. del* 1662, e particolarmente dall' Articolo 10 ove si stabilisce » *che iusto al Statuto per* » *la somma di lire tre o meno si possa da creditòri man-* » *dar ad assicurare alla casa de' debitori senz' altra sen-* » *tentia o liquidazione.*

Tale opinione è però assolutamente erronea, come la dimostrano le seguenti osservazioni.

Intanto è certo che l' espressioni riferite *iusto al Statuto* non istabiliscono, che si dovesse attenersi allo Statuto di Asolo, ma a quello in corso; cosicchè per mancanza di più precise indicazioni non vi sarebbe luogo a ritenere, che quello in corso fosse realmente quello di Asolo. Anzi se Asolo

avesse avuto uno Statuto proprio, non si sarebbe usata la parola *in corso.*

In secondo luogo, se fosse vero l'asserito incendio, dovrebbe questo essere posteriore al 1662, poichè quando si voglia che gli *Ordini* di sopra accennati si riferiscano allo speciale Statuto di Asolo, è forza ammettere che all'epoca della loro pubblicazione fosse quello in piena osservanza. Ora la distanza di soli due secoli ancora incompiuti non è tale che ogni traccia avesse ad esserne scomparsa, nè si fosse rinvenuto un qualche documento, che ne comprovasse la sussistenza, e nemmeno una citazione nei non brevi ed accaniti litigi, che durante il Governo Veneto si agitarono fra Asolo, la sua Collegiata, il Capitolo de' Canonici, e la Regia Città di Treviso.

In terzo luogo è assolutamente impossibile, che, se Asolo avesse avuto uno statuto suo proprio, non se ne conservasse una copia presso la dominante, come esistevano quelli delle altre terre soggette; e se non fu dato di rinvenirlo, è segno che non esisteva.

Ma quello che offre una prova piena e diretta della inesistenza di questo sognato Statuto si è la Ducale di Nicolò Da Ponte creato Doge nel 1578 ad Agostino Cornaro inviato Podestà in Asolo, somministratami dalla gentilezza del nobile signor dott. Co. Pietro Pellegrini Trieste come segue:

Nos Nicolaus de Ponte Dei gratia Dux Venetiarum, etc.

Committimus tibi Nobili Viro Augustino Cornelio dilecto civi, et fideli nostro quo vadas, et sis in bona gratia de nostro mandato Potestas Asyli per menses sexdecim, et tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit

habendo ad honorem nostrum, et bonum statum, et conservationem dictæ terræ bonam et diligentem curam, ipsam autem terram, Castrum, Villas, et loca ad ipsam spectantia regere et gubernare debens, et rationem, et justitiam facere sicut tibi melius videbitur, non reddendo jus in castro, sed ordinarie extra Castrum OBSERVANDO STATUTA CIVITATIS TARVISII, *quæ facerent ad tuum regimen. Salvo semper arbitrio nostri Dominii possendi addere, minuere, et corrigere omni tempore ad nostrum beneplacitum.*

Con che sembrami pienamente dimostrata la erroneità del supposto che Asolo avesse uno Statuto suo proprio.

Piuttosto giova ricordare il Comune di Cordignano, vulgo S. Cassan del Meschio, che veniva concesso in feudo alla famiglia Mocenigo, riguardo al quale abbiamo:

I. *Capitoli ed Ordini stabiliti da S. E. K. Pietro Mocenigo Conte, Giurisdicente Per regola, e buon Governo dei Luoghi Pij soggetti à questa sua Giurisdizione di Cordignano. In Venezia - Appresso Domenico Lovisa con Licenza De' Superiori.* MDCCLXIII.

II. *Regole ed Ordini Stabiliti da S. E. K. Pietro Mocenigo Conte, Giurisdicente per la buona Direzione di questa Comunità di Cordignano, Riformazione del Conseglio, ed altre Regolazioni riguardanti l' Economia, ed affari di essa Comunità - In Venezia - Appresso Domenico Lovisa - Con Licenza de' Superiori* MDCCLXIII.

I Capitoli portano la data del 14 gennaio 1763 more veneto secondo il quale l' anno civile incominciava il primo di marzo, mese in cui ebbe la sua fondazione quella Repubblica, le regole quella del 29 giugno stesso anno.

Dalle suddette Regole si potrebbe dedurre che Cordignano avesse in precedenza uno Statuto suo proprio leggendovisi quanto segue:
» *essendo questa Giurisdizione Nostra separata, ed indipen-*
» *dente da ogni altra; risservandosi di opportunamente,*
» *salva l'approvazione Sovrana, di formare un particolare*
» *Statuto, che vi era in tempi non tanto rimoti, e che*
» *per fatali casi è perito, come si ha di notizia.*

Fra le suddette regole leggonsi le seguenti:
» *Che gl' Avvocati nelle Cause da Lire 25 in giù non possino*
» *far più di tre termini, e nell' ultimo spedire la Causa;*
» *altrimenti non possino pretendere, ne avere altra merce-*
» *de, che di detti tre termini, dovendo le Cause di così*
» *lieve summa esser sommariamente espedite, eccetto però*
» *quando il Governatore conoscesse legitima causa, che*
» *possa concedere un altro termine; o due al più ad usare*
» *tutte le ragioni, che pretenderanno usare le Parti.*

» *Che parimenti nelle Cause da Lire 25 in giù non*
» *si possa presentare che una scrittura per parte, e da*
» *Lire 10 in giù non si possa presentar scritture, ma si*
» *debba espedire sommariamente.*

» *Che le Cause da Lire 25 sino a Lire 50 devono essere*
» *espedite nel termine di due Mesi dal dì della presenta-*
» *zione della Domanda, e quando per colpa degl' Avvocati*
» *non fossero spedite non possono essi pretendere, ne avere*
» *dalli loro Clienti altra Mercede, che la guadagnata nelli*
» *detti due Mesi; e nondimeno sieno tenuti a diffendere,*
» *ed espedire la Causa; altrimenti non possono nemmeno*
» *avere la mercede delli due Mesi suddetti.*

Forse taluna di tali disposizioni con qualche modificazione potrebbe utilmente essere anche ai giorni nostri applicata.

Con ciò pongo fine al mio dire sugli Statuti della Provincia a cui appartengo, proponendomi, se l'opera mia non sarà male accetta, di occuparmi anche di qualche altra, dichiarandomi pronto a quelle aggiunte, correzioni, o modificazioni, che dall'altrui gentilezza mi venissero offerte.